



s.ca

<i>Csm</i>	Roma	23/07/2020
	Protocollo	P 10502/2020



oggetto di *parere favorevole unanime*" (art. 24, comma 3). Si tratta dello stesso perimetro valutativo attribuito al Consiglio per delimitare i termini dell'eventuale approvazione parziale (art. 27).

3. Le variazioni tabellari

Come già specificato a proposito della proposta tabellare, anche le relative variazioni non sono provvisoriamente esecutive, salvo che si limitino a determinare una diversa assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari (cfr. art. 7 bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario).

L'esperienza di lavoro di Settima Commissione ha consentito di cogliere che molto spesso sono state dichiarate immediatamente esecutive variazioni tabellari che non potevano esserlo perché relative all'assegnazione degli affari e non (o non soltanto) all'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni. Tale non infrequente prassi, per quanto spesso ispirata da comprensibili esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, depotenzia il controllo di legalità sull'operato dei dirigenti da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore e si pone in contrasto con il citato art. 7 bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario, che consente ai dirigenti degli uffici di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi "*concernenti le tabelle*" soltanto se relativi alla "*assegnazione dei magistrati*".

Per evitare una dilatazione delle ipotesi di variazioni tabellari provvisoriamente esecutive va, altresì, considerato che il parere contrario del Consiglio giudiziario che intervenga successivamente ad esse non fa perdere la provvisoria esecuzione di cui erano già munite: ciò sarebbe, infatti, in contrasto con il predetto art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario, anche perché attribuirebbe al Consiglio giudiziario un potere ulteriore rispetto a quello di natura consultiva che, in materia, la norma primaria gli attribuisce; inoltre, la temporanea eliminazione dell'efficacia esecutiva relativa ad un provvedimento che potrebbe, poi, essere approvato dal Consiglio superiore, creerebbe una situazione di potenziale incertezza e di confusione che si ritiene di dover evitare.

In caso di parere contrario del Consiglio giudiziario su una variazione tabellare immediatamente esecutiva (unanimente contrario o contrario a maggioranza), si è ritenuto, piuttosto, di invitare il dirigente dell'ufficio ad un atteggiamento particolarmente prudente e responsabile (art. 39, comma 1: "*in caso di parere contrario del Consiglio giudiziario, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare l'immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente può revocare anche la sola immediata esecutività*").

Per tali complessivi motivi, l'immediata esecutività della variazione tabellare prima del parere del Consiglio giudiziario deve essere effettivamente un'eccezione. Ecco perché si è ritenuto doveroso precisare che l'immediata esecutività può riguardare i provvedimenti che abbiano "*esclusivo riguardo*" all'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni o alla posizione tabellare (art. 39, comma 1) e giammai quelli di assegnazione degli affari, quand'anche contenuti in un provvedimento di assegnazione del magistrato al settore, alle sezioni o alla posizione tabellare.

4) Conoscibilità delle tabelle e delle relative decisioni consiliari

L'esperienza di lavoro svolta in Settima Commissione ed in Consiglio ha fatto comprendere l'importanza della rapida e sicura conoscibilità delle tabelle in vigore, sia da parte dei magistrati in servizio nel relativo ufficio sia da parte dei magistrati in servizio altrove, ad esempio perché interessati ad un trasferimento o al conferimento di un incarico semidirettivo o direttivo.

A tale scopo, si è confermata la previsione secondo cui la tabella deve essere pubblicata sul sito intranet del Consiglio (ossia sul sito cosmag) e sul sito internet dell'ufficio,

s.ca

precisandosi però che la pubblicazione sul sito internet deve escludere le parti “*per le quali sussistono esigenze di riservatezza*” (art. 30), come, ad esempio, le parti relative alle disposizioni organizzative adottate per ragioni di salute del magistrato.

Si è, inoltre, previsto che tutte le variazioni tabellari “*successivamente intervenute*” debbano essere anch’esse pubblicate con le stesse modalità, in modo tale da rendere disponibile un testo sempre aggiornato ed attuale. Per lo stesso obiettivo di certezza e conoscibilità si è scritto che “*le proposte di variazione tabellare indicano specificamente le parti della tabella in vigore che sono state modificate o interamente sostituite*” (art. 38).

A tale proposito si segnala l’importanza dell’aderenza tra il progetto tabellare e la sua rappresentazione informatica, in funzione dell’immediata individuazione sia delle sezioni specializzate nel settore civile e nel settore penale, sia del numero di sezioni effettivamente istituite nel Tribunale (al di là della presenza di gruppi di lavoro).

L’esigenza di agevole conoscibilità dei provvedimenti tabellari e del loro esito riguarda anche il Consiglio superiore, per il consapevole espletamento delle sue attribuzioni. Pertanto, si è previsto che i provvedimenti di rilievo organizzativo e tabellare che non siano stati approvati dal Consiglio siano inseriti nel fascicolo personale del magistrato, ai sensi dell’art. 6 della circolare consiliare in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati (art. 44, comma 2).

Allo stesso modo si è prevista la costituzione, con modalità telematiche, di un Fascicolo dell’Ufficio, presso la Settima Commissione del Csm, dove siano inseriti i progetti tabellari e le variazioni degli stessi, ma anche le variazioni tabellari non approvate dal Consiglio, unitamente al relativo parere del Consiglio giudiziario e alla relativa delibera del Consiglio superiore (art. 45).

Si precisa, al riguardo, che non si tratta di una inutile duplicazione della pubblicazione, sul sito intranet del Consiglio, della tabella in vigore e delle sue successive modifiche. Il Fascicolo dell’Ufficio di cui all’art. 45 ha infatti finalità essenzialmente interne, legate al buon andamento dell’azione amministrativa del Consiglio e del circuito di governo autonomo: l’inserimento in esso non solo delle tabelle in essere, ma anche di quelle pregresse, così come dei provvedimenti adottati ma non approvati dal Consiglio, è utile per monitorare l’attività svolta dai dirigenti e da tutti i magistrati dell’ufficio, anche agli effetti dello svolgimento di tutti i vari compiti spettanti al Consiglio, *in primis* quelli relativi alle competenze della Quinta Commissione consiliare, ossia le nomine ad incarichi direttivi o semidirettivi e le conferme dei dirigenti e dei semidirigenti nominati; proprio per tali ultimi adempimenti, il comma 4 dell’art. 45 precisa che il Fascicolo dell’ufficio è “*condiviso*” con la Quinta Commissione.

5) Il periodo feriale

La sezione IV del capo II del titolo I della circolare disciplina in termini innovativi il periodo feriale dei magistrati professionali.

La circolare ha, infatti, ripreso la regolamentazione dettata dalla delibera consiliare del 22 maggio 2019, emanata all’esito della sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, nella quale è stato affermato che: per rendere effettivo, al pari di quanto accade per gli altri dipendenti pubblici, il periodo di ferie dei magistrati è necessario che il Consiglio provveda direttamente ad adottare le necessarie misure organizzative, senza possibilità di “delega” ai dirigenti degli uffici; tali misure organizzative devono consentire ai magistrati di completare il lavoro giudiziario e, quindi, di svolgere il lavoro residuo o anticipatorio fuori dai trenta giorni di ferie; l’arco temporale verosimilmente congruo per il completamento (o la preparazione) del lavoro giudiziario resta quello di quindici giorni, che ha tradizionalmente accompagnato i periodi di ferie dei magistrati.

Quindi, sin dalla suddetta delibera consiliare del 22 maggio 2019, relativa al periodo feriale per l’anno 2019, si è stabilito, proprio in attuazione di tale sentenza, che il periodo di